

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-703	del 23/09/2016
Oggetto	CONVENZIONE TRANSITORIA TRA ARPAE – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FERRARA (G.E.V_)	
Proposta	n. PDTD-2016-719	del 23/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Ferrara	
Dirigente adottante	Magri Paola	
Struttura proponente	Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Ferrara	
Dirigente proponente	Ing. Magri Paola	
Responsabile del procedimento	Magri Paola	

Questo giorno 23 (ventitre) settembre 2016 presso la sede di Corso Isonzo, 105/a in Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni E Concessioni Di Ferrara, Ing. Magri Paola, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: CONVENZIONE TRANSITORIA TRA ARPAE – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FERRARA (G.E.V_)

LA DIRIGENTE DELLA SAC DI FERRARA DI ARPAE

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna con propria Legge 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica" riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
 - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 - concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- le Guardie Ecologiche Volontarie nel territorio ferrarese sono organizzate in un raggruppamento provinciale denominato "Raggruppamento Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie " e svolgono la propria attività organizzativa nell'ambito della convenzione adottata dalla Provincia con Prot 8746/2003 Rep 9427 stipulata il 26.09.,2013 con validità di di tre anni;
- la Regione Emilia- Romagna con propria legge 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha disposto il trasferimento alla nuova Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, delle funzioni in materia ambientale, tra le quali sono ricomprese, giusto art. 16, comma 3, lett. c), le funzioni già conferite alle Province ai sensi della L.R. n. 23/89, fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge;
- la Regione Emilia Romagna con propria circolare prot. 869271 dell'11.12.2015, in vista dell'imminente passaggio delle suddette competenze ad ARPAE, invitava le Province a prorogare per almeno 6 mesi le convenzioni in scadenza a dicembre 2015, agli stessi patti e condizioni delle convenzioni precedenti, fatta eccezione per la componente

economica che sarebbe stata regolata successivamente nel corso del 2016 tra Regione ed Agenzia, per dar modo alla medesima Agenzia di organizzare la propria attività relativa alla gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica e nello stesso tempo *per poter garantire la continuità del prezioso servizio fornito dalle GEV, nel rispetto L.R. 3 luglio 1989, n. 23*: infatti, senza convenzioni in corso di validità ed in base alla vigente Legge regionale n. 23/1989, i raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie presenti sul territorio non potrebbero esplicare alcuna attività;

- che le Guardie Ecologiche Volontarie nel territorio ferrarese sono organizzate in un raggruppamento provinciale denominato “Raggruppamento Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie ” e svolgono la propria attività organizzativa nell’ambito della convenzione Prot 8746/2013 Rep 9427 del 26.09,.2013, stipulata in tale data con il Raggruppamento, che fissava il termine della sua validità alla data del 26.09.2016;
- le precitate funzioni di coordinamento dei Corpi delle Guardie Ecologiche Volontarie, nell’ambito dell’organizzazione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia, sono attribuite alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015;
- in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2230/2015, il trasferimento delle funzioni ad ARPAE è avvenuto dal 1° gennaio 2016;
- nel frattempo la Regione ha emanato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 16 maggio 2016 la direttiva per l’attuazione dell’art. 16, comma 3, lett. c) della l.r. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica;
- la suddetta direttiva, tra l’altro, prevede che la Regione approvi:
 - o il programma quadro delle attività dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e del controllo sul rispetto delle stesse al fine di uniformare le attività sul territorio regionale;
 - o lo schema di convenzione-tipo da adottare per i tutti i Raggruppamenti GEV presenti sul territorio regionale;

- la redazione ed approvazione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento e relative modalità di svolgimento con l'obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo a livello regionale;
- le convenzioni a livello provinciale, di competenza delle S.A.C. di ARPAE devono conformarsi agli atti di cui sopra;
- la Regione con nota prot. PG/2016/0449053 del 15/06/2016, integrata con prot. PG/2016/455757 del 16/06/2016, al fine di garantire la continuità delle attività relative al servizio volontario di vigilanza ecologica e in attesa di dare completa attuazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016, chiede ad ARPAE di prorogare le convenzioni e i programmi delle attività stipulate dalle Province che risultano in scadenza;

in attesa che si completi il quadro delle linee guida regionali stabilito dalla DGR n.688/2016, è necessario rinnovare transitoriamente la convenzioni in scadenza, subentrando quale parte contraente pubblica ARPAE - S.A.C. di Ferrara e tenendo conto del nuovo assetto derivante dalla deliberazione regionale n.688/2016 e della conseguente fase transitoria in essere;

DETERMINA

di subentrare quale parte contraente pubblica alla Provincia di FERRARA nella convenzione col raggruppamento "Raggruppamento Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Ferrara" e di rinnovarla transitoriamente, unitamente al programma di attività, a decorrere dal 27.09.2016, secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La Responsabile della SAC di FERRARA
Ing Paola Magri

CONVENZIONE TRANSITORIA TRA ARPAE – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FERRARA (G.E.V.)

L'anno _____, addì ____ del mese di _____ in FERRARA ,

fra

la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE, in seguito denominata SAC di FERRARA, rappresentata dalla Responsabile Ing Paola Magri agente in forza della propria determinazione dirigenziale n. _____ del _____

e

l'organizzazione di volontariato denominata "Raggruppamento Provinciale delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie", che in seguito sarà chiamato Raggruppamento - p.IVA/CF 93019600381 - con sede legale in Ferrara in Via Ravenna n. 52 iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 12/02/1993 con Determina Dirigenziale n. 206 del 12/02/1993, rappresentata da Pasqualini Giovanni nato a Ferrara (FE) il 05/12/1949 e residente a Ferrara (FE), in Via Venezia n. 73, in qualità di legale rappresentante (presidente pro-tempore) dell'organizzazione stessa;

PREMESSO

che la Regione Emilia-Romagna con propria Legge 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica" riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;

che le Guardie Ecologiche Volontarie nel territorio ferrarese sono organizzate in un raggruppamento provinciale dotato di proprio statuto e svolgono la propria attività organizzativa nell'ambito della convenzione Prot 8746/2013 Rep 9427 del 26.09.2013, stipulata in tale data con il Raggruppamento, che fissava il termine della sua validità alla data del 25/09/2016;

che la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha disposto il trasferimento alla nuova Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, delle funzioni in materia ambientale, tra le quali sono ricomprese, giusto art. 16, comma 3, lett. c), le funzioni già conferite alle Province ai sensi della L.R. n. 23/89, fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge;

che le precitate funzioni di coordinamento del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, sono attribuite alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015;

che in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2230/2015, il trasferimento delle funzioni ad ARPAE è avvenuto dal 1° gennaio 2016;

che la Regione ha emanato, con deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 16 maggio 2016. la direttiva per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della l.r. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica;

che la suddetta direttiva, tra l'altro, prevede che la Regione approvi:

- a) il programma quadro delle attività dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e del controllo sul rispetto delle stesse al fine di uniformare le attività sul territorio regionale;
- b) lo schema di convenzione-tipo da adottare per i tutti i Raggruppamenti GEV presenti sul territorio regionale;
- c) la redazione ed approvazione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento e relative modalità di svolgimento con l'obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo a livello regionale;

che le convenzioni a livello provinciale, di competenza delle S.A.C. di ARPAE devono conformarsi agli atti di cui sopra;

che, in attesa che si completi il quadro delle linee guida regionali stabilito dalla DGR n.688/2016, e tenuto conto delle note regionali del 15 giugno 2016 prot. 449053 e del 16 giugno 2016 prot. 455757, è necessario rinnovare transitoriamente le convenzioni in scadenza, subentrando quale parte contraente pubblica ARPAE - S.A.C. di Ferrara e tenendo conto del nuovo assetto derivante dalla deliberazione regionale n.688/2016 e della conseguente fase transitoria in essere;

che il Raggruppamento con il quale si sottoscrive la seguente Convenzione è in possesso, di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 23/89 e successive Direttive in particolare:

- è dotato di Atto costitutivo e di Statuto adeguati a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- è iscritto al Registro regionale del volontariato;
- aderisce al programma delle attività coordinato dalla SAC di Ferrara;
- è composto da volontari dotati di atto di nomina a guardia ecologica volontaria e di valido decreto prefettizio di guardia giurata;
- garantisce una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale;
- garantisce la disponibilità delle GEV ad espletare le attività previste,

si conviene quanto segue:

Art. 1

In attesa della completa applicazione della direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.688 del 16 maggio 2016, volendo comunque garantire nell'ambito del territorio provinciale, sulla base di quanto stabilito dalla Legge Regionale 3 Luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", il perseguimento di finalità indirizzate alla diffusione, alla conoscenza ed al rispetto dei valori ambientali, intese come tutela del patrimonio naturale e territoriale, si stipula la presente Convenzione transitoria per lo svolgimento delle azioni più sopra indicate a norma della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 e successive Direttive Regionali.

Art. 2

Le G.E.V. sono nominate dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della Legge Regionale n.13/2015 art. 16, comma 3 lett. c), e possiedono i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931, al fine di garantire la tutela del patrimonio ambientale così come previsto dall'art. 1 della presente Convenzione.

Le G.E.V. svolgono la loro attività sulla base di uno specifico **Programma Attività allegato alla presente convenzione** che individua gli ambiti di intervento, gli obiettivi prioritari delle azioni e l'ambito normativo in cui esercitare le funzioni di accertamento delle violazioni

Le G.E.V. esplicano la loro attività senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

Il Raggruppamento s'impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare i propri volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Le G.E.V. svolgono la propria attività nell'ambito del territorio della Provincia di Ferrara sulla base della presente Convenzione.

Le G.E.V. sono abilitate all'esercizio dell'attività di vigilanza per le materie di cui alla presente Convenzione, esclusivamente in occasione dell'espletamento dei servizi che vengono organizzati dal Presidente del Raggruppamento, secondo le modalità previste dai Regolamenti interni.

Per la prestazione delle attività convenzionate, il Raggruppamento mette a disposizione tutti i volontari appartenenti al Raggruppamento stesso.

L'attività svolta sarà rendicontata e trasmessa alla SAC di Ferrara, annualmente, con la specifica dei servizi svolti, distinte per attività G.E.V. o in Convenzione con altri Enti d'interesse ambientale, così come disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 2291 del 22-12-2008 (V^a Direttiva in attuazione della L.R. n. 23/89) al punto 3, comma e).

Come previsto dall'art. 10, 3° comma L.R. 23/89, alle G.E.V. è fatto divieto di portare armi durante il servizio, anche se in qualità di cittadini regolarmente autorizzati al porto d'armi.

Qualora l'attività prestata da una o più G.E.V. contrasti con i contenuti della presente Convenzione, con le norme comportamentali o con la normativa vigente, la Regione può, con motivato provvedimento e nei termini previsti dalla Legge, sentito il Raggruppamento e/o le G.E.V. interessate, sospendere o revocare l'incarico conferito provvedendo a darne comunicazione alla locale Questura, alla locale Prefettura ed alla SAC di Ferrara, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 3

Il Raggruppamento si impegna a garantire la disponibilità per l'espletamento dei servizi di cui alla presente Convenzione.

Della stipula di convenzioni con altri Enti d'interesse ambientale dovrà essere data comunicazione alla SAC di Ferrara per opportuna informazione, dato atto che non comportino sovrapposizione di rimborsi, comprendenti vigilanza, organizzazione e funzioni connesse ai programmi prestabiliti (così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 22.02.2000 avente oggetto: Attuazione L.R. 3 luglio 1989, n. 23, recante "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica". Quarta Direttiva Regionale).

Il Presidente del Raggruppamento dovrà, con comunicazione scritta, richiedere alla SAC di Ferrara, per il successivo provvedimento regionale, il rinnovo del Decreto di nomina delle Guardie iscritte al Raggruppamento, almeno tre mesi prima della sua scadenza, onde provvedere alle pratiche conseguenti, attestando, sotto la propria responsabilità, che la Guardia ha svolto regolare servizio.

Art. 4

Il Raggruppamento s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e s'impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla SAC di Ferrara delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali dimissioni dei volontari che possono avvenire anche d'ufficio, o su segnalazione del Presidente del Raggruppamento, qualora vengano a mancare le condizioni previste per l'ottenimento del rinnovo del Decreto.

La SAC di Ferrara è tenuta a comunicare immediatamente al Presidente del Raggruppamento ogni evento che possa incidere sull'attuazione del Programma Attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

La SAC di Ferrara vigila sullo svolgimento delle attività, che devono essere svolte con modalità tecnicamente ed eticamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 5

Il Raggruppamento si impegna a trasmettere, ai sensi della normativa vigente entro il 30 aprile di ogni anno alla SAC di Ferrara, il rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente secondo quanto disposto nell'art. 2, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il preventivo del bilancio dell'anno successivo, approvati dall'Assemblea e visti dai Revisori dei Conti, se previsti dallo statuto e nominati dai rispettivi Raggruppamenti.

La SAC di Ferrara s'impegna altresì a trasmettere alla Regione Emilia Romagna la documentazione di cui sopra entro il mese di maggio di ogni anno.

Sono fatte salve eventuali modalità e termini differenti da quanto sopra stabilito, in esecuzione della deliberazione regionale n. 688/2016.

Art. 6

Il Raggruppamento garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile, verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa stipulata dal Raggruppamento nei termini definiti nel paragrafo precedente è rimborsata nei limiti del finanziamento annuale assegnato dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 7

Il contributo regionale sarà ripartito tra i Raggruppamenti, a rimborso delle spese di assicurazione e di gestione, secondo il seguente schema:

- saranno rimborsate le assicurazioni obbligatorie come stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, fino al massimo del parametro pro-capite utilizzato dalla Regione ;

- il rimanente contributo sarà impiegato a titolo di rimborso a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di vigilanza in considerazione dei chilometri percorsi dei mezzi e dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività suddette, per la gestione della sede e per cancelleria, esclusivamente per l'attività delle G.E.V.

Per quanto attiene alle attività di cui sopra, il rimborso sarà erogato in un'unica soluzione, previa presentazione alla SAC di Ferrara, entro il **30 aprile di ogni anno**, della relazione richiesta dalla Regione Emilia Romagna attinente l'attività svolta, corredata dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea e visti dai Revisori dei Conti, se previsti. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute deve essere conservata presso gli uffici dei Raggruppamenti per almeno cinque anni, per eventuali verifiche.

Sono fatte salve eventuali modalità differenti, stabilite in esecuzione della deliberazione regionale n.688/2016.

Si richiama in particolare la nota regionale del 16 giugno 2016 prot.455757 in merito alla disponibilità del finanziamento regionale per l'anno 2016.

Art. 8

In tema di formazione, riqualificazione ed aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie si rinvia a quanto sarà disposto dalla Regione in esecuzione della deliberazione regionale n. 688/2016.

Art. 9

La presente Convenzione transitoria ha validità di un anno con decorrenza dal 27.09.2016.

La presente convenzione sarà comunque sostituita, anche prima della scadenza, dalla convenzione da stipularsi in conformità allo schema tipo regionale ed agli atti quadro stabiliti dalla Regione in esecuzione della deliberazione regionale n.688/2016.

Fermo restando quanto stabilito nel primo comma, le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza degli impegni previsti nei precedenti articoli.

In caso risoluzione da parte della SAC di Ferrara, ove non siano rimosse le inadempienze contestate entro 15 giorni, verrà interrotto il diritto al rimborso delle spese, come sopra stabilito.

Il Raggruppamento esonera la SAC di Ferrara da ogni altro onere ed obbligo che non sia stato espressamente richiamato nella presente Convenzione.

Eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dalle G.E.V. e dal Raggruppamento rimangono a carico del Raggruppamento stesso e dei singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero da ogni responsabilità di ARPAE.

Art. 10

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n.266/91.

Ferrara , li _____

Il Presidente del Raggruppamento _____

La Responsabile della SAC di FERRARA
Ing Paola Magri

ALLEGATO

PROGRAMMA ATTIVITA' DEL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI FERRARA (G.E.V.)

Il presente Programma Attività è il documento transitorio di riferimento dell'attività delle G.E.V. per il periodo di durata della presente Convenzione.

Il Programma disciplina le attività che possono essere esercitate, previa verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per la corresponsione dei rimborsi.

Le attività previste sono promosse e coordinate dal Presidente del Raggruppamento e realizzate sul territorio provinciale sulla base di apposito calendario dei servizi o dei lavori, avvalendosi delle disponibilità date dalle singole Guardie interessate.

PROGRAMMA ATTIVITA'

Gli ambiti prioritari d'intervento definiti dal programma delineano l'insieme delle attività previste a supporto delle politiche di tutela, monitoraggio e promozione dell'ambiente, come già definite dalla Provincia di Ferrara e transitoriamente valide sino all'applicazione della direttiva di cui alla DGR n.688/2016.

Al fine di programmare e ottimizzare le attività di tutti gli attori impegnati nella salvaguardia del territorio provinciale, si individuano modalità e priorità esplicite che raccordino le attività delle G.E.V. alle attività svolte dagli Enti e dai Corpi di Vigilanza preposti.

La definizione delle modalità di attuazione degli interventi fornisce il quadro di riferimento per le G.E.V. , al fine dell'attuazione delle azioni di tutela, monitoraggio e promozione dell'ambiente.

In tal senso occorre valorizzare tutte le modalità di informazione, controllo, educazione, sensibilizzazione e vigilanza, che concorrano alla promozione di comportamenti responsabili in ambito ambientale, riferito alle aree di pregio naturalistiche.

Inoltre s'invita alla sensibilizzazione dei cittadini in termini d'informazione ed educazione per un corretto rapporto con l'Ambiente, centrale soprattutto nelle aree con particolare affluenza di pubblico (tra cui i Parchi provinciali), laddove comportamenti scorretti, che saranno segnalati agli Enti preposti alla loro vigilanza, producano interferenze negative con la biodiversità ed il patrimonio ambientale.

Vengono individuate quali prioritarie la sensibilizzazione di cittadini ed aziende verso la tutela e salvaguardia ambientale e di rispetto delle normative di settore e supporto agli Enti, relativamente alla tutela ambientale e la promozione e diffusione dell'informazione in materia ambientale, finalizzata alla crescita e sviluppo di una "cultura dell'ambiente".

Inoltre spettano le funzioni di vigilanza in ordine al rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente per la riduzione dell'inquinamento, accertando, nei limiti dell'incarico e nell'ambito delle convenzioni, violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni di norme ambientali.

Le attività sono declinate attraverso ambiti prioritari d'intervento:

- d) **EDUCAZIONE AMBIENTALE**
- e) **PATRIMONIO FLORO-BOSCHIVO**
- f) **BIODIVERSITA'**
- g) **RIFIUTI**
- h) **CACCIA E PESCA**
- i) **ACQUA**
- j) **PROTEZIONE CIVILE**

MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO DI ILLECITI E IPOTESI SANZIONABILI

Nelle materie seguenti le G.E.V. sono abilitate all'accertamento diretto di illeciti amministrativamente sanzionati solamente con riferimento alle seguenti fattispecie:

Protezione della natura ed aree protette

L.R. 24/01/1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”.

L.R. 17/02/2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000”.

Regolamentazione della raccolta di funghi epigei ed ipogei

L.R. 02/09/1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16/12/1985, n.752”.

L.R. 02/04/1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993”.

Tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria e della pesca

L.R. 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”.

Legge 11/02/1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

L.R. 15/02/1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”.

L.R. 7/11/2012, n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna”.

Per quanto riguarda le Leggi Regionali n. 8/94 e n. 11/2012 il potere di accertamento viene conferito previo frequentazione dei corsi, con l'esclusione dell'esame finale, organizzati appositamente dai servizi provinciali per il personale di vigilanza dei settori di riferimento.

Gestione rifiuti

D.Lgs 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Tutela delle acque e spandimenti agronomici

L.R. 17/08/1988, n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali”.

L.R. 6/03/2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico).”

L.R. 17/02/2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000”.

Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano

D.lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" limitatamente alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e provinciali e nelle ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano.

Applicazione dei Regolamenti comunali e di polizia urbana, qualora esistenti, nell'ambito delle relative convenzioni stipulate.

NB - le citazioni legislative di cui sopra sono di diritto integrate da successive modifiche ed integrazioni intervenute nelle rispettive materie.

Nelle ipotesi sopra descritte le G.E.V. contestano direttamente l'illecito al trasgressore, redigono il sommario processo verbale di accertata infrazione e lo consegnano agli interessati, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, quindi trasmettono agli Enti di competenza gli atti del procedimento.

Sono fatti salvi i poteri d'accertamento delle G.E.V. nelle materie e nei limiti delle convenzioni che regolano i rapporti tra raggruppamenti e enti competenti.

L'accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati, art. 7, L.R. 23/89, può comportare, sentiti i rappresentanti dei Raggruppamenti provinciali, la sospensione o revoca dell'incarico della Guardia interessata.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Corsi di formazione per nuove Guardie Ecologiche Volontarie

I programmi dei corsi sono approvati dalla Regione, in esecuzione della deliberazione regionale n. 688/2016.

Corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento per le G.E.V. già in servizio, sono previsti dall'art. 4, 1° comma della L.R. 23/89 richiamati altresì dalla V^a Direttiva Regionale.

ARPAE opererà in materia secondo quanto previsto dalla Regione in esecuzione della deliberazione regionale n. 688/2016.

